



**Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro

All' INAIL

Direzione Generale

Direzione Centrale Prevenzione

SEDE

1007 n. 13921 - 4 agosto 2009

Oggetto: articolo 18, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'Inail.

In relazione ai termini entro i quali i datori di lavoro sono tenuti, in base alla normativa in epigrafe, a comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, va evidenziato come in data 31 luglio 2009 il Consiglio dei Ministri abbia approvato le "disposizioni integrative e correttive", ex articolo 1, commi 5 e 6, legge 3 agosto 2007, n. 123, al d.lgs. n. 81/2008, le quali entreranno in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, una volta firmato dal Presidente della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In considerazione della circostanza che la scrivente, con nota n. prot. 15/SEGR/0008788 del 15 maggio 2009 e alla quale si rinvia, aveva identificato come termine per l'adempimento di cui all'oggetto quello del 16 agosto 2009, data di scadenza del termine per la approvazione delle citate "disposizioni integrative e correttive", sentita la Direzione Generale della attività ispettiva, si ritiene opportuno puntualizzare che la decorrenza dell'obbligo di cui all'oggetto va identificata con riferimento all'entrata in vigore del citato "correttivo" ed in applicazione della relativa normativa.

Si invita Codesto Istituto, ove condivide la presente interpretazione, a voler fornire le opportune indicazioni all'utenza integrando quanto esposto nella precedente circolare sull'adempimento di cui all'oggetto.

Il Direttore generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro

(Dot. Giuseppe Umberto Mastropietro)